



COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO
(Prov. di Reggio Calabria)

89030 via Regina Elena
Tel. 0964902051- int. 9 - Fax 0964902808
C.F. 81001670801 - P.I. 00336870803

Prot. n°. 917 del 05/04/2011

AREA AMMINISTRATIVA
E-mail: amministrativo.bruzzanozeffirio@asmepec.it

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Visto l'art.21 della legge 10 aprile 1951,n.287,sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1957, n.1441 riguardante la partecipazione delle donne all'Amministrazione della Giustizia nelle Corti di Assise e nei Tribunali per i minorenni

INVITA

tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio elettorale del Comune e dovranno pervenire allo stesso Ufficio corredate da copia del titolo di studio entro e non oltre il **31 Luglio c. a.**

Dalla residenza municipale, lì **05 Aprile 2011**

IL SINDACO
f.to Dr. Francesco Cuzzola

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287:

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

i giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.